

Legge regionale 11 settembre 1991 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.**

**Art. 13**

**1.** In via di interpretazione autentica dell' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, il contributo ivi previsto è concesso al Comune per gli alloggi ricevuti dal medesimo in donazione e sui quali sia necessario eseguire delle opere per renderli agibili e di carattere definitivo, anche in assenza del titolo comprovante l' acquisto della proprietà dei sedimi su cui insistono i suddetti alloggi.